



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 5 aprile 2017, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di Intesa Sanpaolo S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2017, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, “Intesa Sanpaolo” o “Banca”), in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo. Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della Banca ha registrato un fatturato,

calcolato in linea con quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall'art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, di circa [10-20]¹ miliardi di euro.

2. Associazione Movimento Consumatori, in qualità di segnalante.

3. Associazione Altroconsumo, in qualità di associazione di consumatori interveniente nel procedimento.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti:

pratica sub a), nell'aver - a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nel seguito anche "legge di stabilità 2014"), che, all'art. 1, comma 629, ha modificato l'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (di seguito, "T.U.B.") vietando l'anatocismo - mantenuto in essere rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente con la clientela caratterizzati da clausole che prevedevano esplicitamente il conteggio degli interessi sugli interessi debitori, continuando, pertanto, ad applicare la capitalizzazione degli interessi debitori;

pratica sub b), nell'aver - successivamente alla nuova modifica operata all'art. 120, comma 2, del T.U.B. dall'art 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, che consente l'addebito in conto corrente degli interessi debitori solo previa autorizzazione - indotto la clientela a sottoscrivere l'autorizzazione preventiva attraverso l'invio ai consumatori, a partire da novembre 2016, di moduli personalizzati (in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, trasmesse in via cartacea ovvero tramite ROL (Rendicontazione *on line*), per i clienti che avevano fatto richiesta di ricevere le comunicazioni attraverso l'*internet banking*), da rispedire sottoscritti per

¹ Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente degli interessi debitori, a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili (1° marzo 2017 per la prima applicazione), con conseguente conteggio di tali interessi come parte capitale. Tutto ciò ricordando e sollecitando successivamente l'invio dell'autorizzazione, in particolare a coloro che avevano maturato interessi debitori e che non aveva ancora effettuato la scelta, i cc.dd. "clienti prioritari", mediante:

- DEM (*direct e-mail marketing*) con comunicazioni contenenti informative sulle nuove disposizioni in tema di anatocismo e produzione di interessi nei suddetti rapporti che richiamavano le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B., le quali a loro volta avevano in allegato i suddetti moduli personalizzati per l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente degli interessi debitori;
- avvisi su ATM (sportelli Bancomat) al momento dell'effettuazione di operazioni e su *internet banking* attraverso *pop-up* che operavano sempre un *remind* alle comunicazioni in questione.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. In data 11 aprile 2017, è stato comunicato a Intesa Sanpaolo l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10791 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

6. In tale sede veniva ipotizzata l'omessa diligenza e l'aggressività di condotte poste in essere dalla Banca consistenti rispettivamente nell'aver: (i) in violazione dell'art. 20 del Codice del Consumo, effettuato *contra legem* il conteggio di interessi anatocistici, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, sino all'ultima riforma operata dall'art 17-*bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49; (ii) in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, i quali sarebbero stati indotti a ritenere l'addebito in conto corrente degli interessi debitori il *modus operandi* ordinario nel rapporto con la Banca, trascurando di valutare che in tal caso tali interessi, divenuti esigibili, sarebbero diventati parte capitale con conseguente conteggio di interessi sugli interessi debitori.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione, tra l'altro, circa le comunicazioni inviate alla clientela e i reclami ricevuti.
8. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede della Direzione Generale della Banca sita a Milano.
9. In data 8 maggio 2017, è pervenuta istanza di partecipazione al procedimento dell'associazione Altroconsumo, accolta in data 30 maggio 2017.
10. Intesa Sanpaolo ha depositato la prima memoria difensiva e la comunicazione di risposta alle richieste di informazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento rispettivamente nelle date dell'11 e del 19 maggio 2017.
11. L'associazione Movimento Consumatori ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento in data 23 giugno 2017.
12. In data 5 luglio 2017, il professionista è stato sentito in audizione.
13. Intesa Sanpaolo ha fornito riscontro alle richieste di informazioni effettuate nel corso dell'audizione in data 17 luglio 2017.
14. In data 27 luglio 2017, il professionista ha depositato la comunicazione di risposta alla richiesta di informazioni inviata in data 10 luglio 2017.
15. In data 31 luglio 2017, l'associazione Movimento Consumatori ha presentato una propria memoria.
16. Intesa Sanpaolo ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento nelle date del 19 aprile e 1° settembre 2017.
17. In data 28 agosto 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.
18. In data 15 settembre 2017, Intesa Sanpaolo ha presentato la propria memoria conclusiva.
19. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere a Banca d'Italia.
20. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
21. In data 12 ottobre 2017, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
22. In data 19 ottobre 2017, è pervenuto il parere della Banca d'Italia.

2) *Quadro normativo*

a) L'anatocismo bancario e le sentenze della Corte di Cassazione del 1999

23. L'anatocismo è disciplinato dall'art. 1283 c.c., il quale dispone quanto segue: *“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”*. Tale norma, quindi, ammette solo gli interessi anatocistici giudiziali o convenzionali², fatta salva, al di fuori di queste due ipotesi, l'applicazione degli interessi anatocistici solo in caso esistano usi che espressamente li consentano.

24. In ambito bancario la prassi, consistente nella capitalizzazione trimestrale degli interessi secondo il metodo degli interessi composti, è stata, per molti anni, ritenuta legittima dalla giurisprudenza, per effetto della deroga resa possibile dalla clausola di salvaguardia (*“in mancanza di usi contrari”*) contenuta all'inizio dell'art. 1283 c.c.. Infatti, la giurisprudenza, sino al 1999, ha ritenuto che esistessero, nel settore bancario, usi contrari che legittimassero l'anatocismo nei rapporti banca/clienti³.

25. Nel 1999, la Corte di Cassazione, mutando radicalmente l'orientamento seguito fino a quel momento, ha negato la qualifica di usi normativi alla prassi bancaria invocata dalle banche, degradando la stessa ad usi negoziali, inidonei a derogare alla regola generale *ex art. 1283 c.c.*⁴.

b) Il decreto salva banche del 1999

26. L'assetto derivante dalle pronunce giurisprudenziali è stato in parte mutato da un successivo intervento normativo, il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. decreto salva banche), attraverso il quale è stato modificato - una prima volta - l'art. 120 del T.U.B. ed è stata esplicitamente fatta salva la produzione di interessi sugli interessi, introducendo tuttavia l'obbligo per le

² Gli interessi anatocistici giudiziali sono quelli dovuti a seguito di domanda giudiziale; gli interessi anatocistici convenzionali trovano, invece, fondamento in un'apposita convenzione tra le parti, da stipularsi in forma scritta almeno sei mesi dopo la scadenza degli interessi primari, a pena di nullità.

³ Questi usi contrari consistevano nelle Norme Bancarie Uniforme (NBU) promosse all'epoca dall'ABI.

⁴ Si veda sentenza della Corte di Cassazione Civile, 16.03.1999, n. 2374 e in tal senso anche sentenza della Corte di Cassazione Civile, 30.03.1999, n. 3096.

banche di effettuare la capitalizzazione sugli interessi con la stessa periodicità sia sugli interessi debitori che creditori⁵.

c) La legge di stabilità n. 147/2013 e il divieto di anatocismo bancario

27. Il quadro normativo sopra descritto ha poi subito un'importante modifica per effetto della legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale è stato nuovamente riformulato il testo dell'art. 120, comma 2, del T.U.B..

28. Il novellato comma 2 dell'art. 120 del T.U.B., infatti, con tale intervento legislativo ha previsto quanto segue:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

29. Rispetto al sistema pre-esistente, vi era un espresso divieto di capitalizzazione degli interessi e si rinviava all'emanazione di una delibera CICR.

30. La giurisprudenza di merito è intervenuta con divergenti pronunce, come nel seguito riportato, ribadendo, in taluni casi, la sua natura di atto di normazione secondaria e, pertanto, l'immediata precettività del divieto contenuto nella norma primaria e stabilendo, in altri casi, che l'operatività della previsione contenuta nel comma 2, dell'art. 120 del T.U.B., così come modificato dalla legge di stabilità 2014, non potesse prescindere dall'emanazione della delibera *de qua* e, pertanto, una precettività del divieto all'anatocismo sospesa sino a tale emanazione⁶.

⁵ Più precisamente, l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 342/1999 riscriveva così il comma 2 dell'art. 120 del T.U.B.: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.*

⁶ Le diverse pronunce dei Tribunali sono: i) a favore dell'immediata applicabilità: ordinanza Tribunale Milano del 25 marzo 2015; ordinanza Tribunale Milano del 3 aprile 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 29 giugno 2015; ordinanza Tribunale Milano del 1° luglio 2015; ordinanza Tribunale Biella del 7 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 13 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 29 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 8 agosto 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 10 agosto 2015; ordinanza

d) L'art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 49/2016 e la Delibera CICR di cui al D.M. del 3 agosto 2016

31. L'art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 49/2016, ha nuovamente innovato la formulazione dell'art. 120, comma 2, T.U.B., prevedendo quanto segue:

“b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”

32. Con tale modifica, pertanto, gli interessi debitori solutori per le aperture di credito e per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido vengono, di fatto, conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e diventano esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

33. La normativa in esame, quindi, consente che il correntista, parte contrattuale debole, possa autorizzare anche preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè *ex ante*, e al massimo alla scadenza, ma non successivamente, *ex post*, come previsto dall'art. 1283 c.c.) l'addebito degli interessi solutori sul conto al momento in cui questi divengono esigibili,

del Tribunale di Milano del 1° ottobre 2015; ordinanza Tribunale di Biella del 7 ottobre 2015; ordinanza Tribunale Roma del 20 ottobre 2015; ordinanza Tribunale di Roma del 18 febbraio 2016; sentenza Tribunale di Torino del 26 gennaio 2016 e sentenza Tribunale di Roma del 23 novembre 2016; ii) di diverso orientamento: Tribunale Cosenza del 27 maggio 2015; Tribunale Torino del 16 giugno 2015; ordinanza Tribunale Parma del 26 giugno 2015; ordinanza Tribunale Parma del 30 luglio 2015; ordinanza Tribunale Siena del 4 agosto 2015; Tribunale Torino del 5 agosto 2015; Tribunale Bologna del 9 dicembre 2015; ordinanza Tribunale Bologna del 25 marzo 2016; Tribunale Cosenza del 5 maggio 2016; Tribunale Cuneo del 14 luglio 2017 e ordinanza Tribunale Cuneo del 1° agosto 2017.

trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva quindi, a sua volta, di ulteriori interessi.

34. Tale possibilità concessa al correntista comporta, di fatto, che se la liquidazione degli interessi passivi non viene effettuata entro 60 giorni dal loro conteggio essi determinano il conteggio di interessi sugli interessi. La Delibera del CICR, di cui al D.M. del 3 agosto 2016, limitandosi a ribadire il principio contenuto nella suddetta legge, infatti, riporta, al comma 5, dell'art. 4, rubricato *“Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”*, che *“Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del T.U.B., il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”*.

3) Le evidenze acquisite

Pratica sub a)

L'applicabilità della norma ai conti correnti e alle aperture di credito in conto corrente, l'esistenza di divergenti interpretazioni in merito alla tempistica della precettività del divieto all'anatocismo e la persistenza nell'addebito di interessi anatocistici

35. Con riferimento al nuovo art. 120, comma 2, del T.U.B. dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, rilevano: i) un documento interno, intitolato *“Progetto Art. 120 comma 2 TUB (Anatocismo) - SAL del 20 marzo 2014”*, ove si legge: *“Conferma del perimetro di progetto. - Partendo dall'enunciazione dell'art 120 «...produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria...» viene confermato che AD OGGI il perimetro di intervento riguarda esclusivamente: - Rapporti di conto corrente - Aperture di credito in conto corrente”*⁷ e ii) una nota interna del 15/11/2015 della Direzione Centrale *Compliance Retail e Corporate Banking*, ove si legge: *“[...] sono stati confermati i requisiti consegnati a*

⁷ Cfr. doc. 12.1 in atti.

*DSI prima del D.L. 91 [l'art. 31 del D.L. 91 del 2014⁸], che in sintesi avevano indicato: - il perimetro di intervento sostanzialmente coincidente con i prodotti di credito a breve termine (aperture di credito in conto corrente), oltre ai «Conti Correnti non affidati» [...]*⁹.

36. Dal suddetto documento, intitolato “Progetto Art. 120 comma 2 TUB (Anatocismo) - SAL del 20 marzo 2014”, emerge inoltre che la banca aveva contezza dell'esistenza di diverse interpretazioni circa la tempistica delle precettività del divieto di anatocismo. La Banca, data l'incertezza sul punto, considera due ipotesi di intervento in merito alla nuova norma che prevedono l'immediata o meno applicazione del divieto *de quo* ivi previsto: “**DECLINAZIONE ORIGINARIA - Ipotesi avanzata dal Legale e definita “soluzione al momento giuridicamente corretta e tutelante”:**

Non addebitare più interessi e spese sul conto, ma annotarli soltanto su un parallelo conto di evidenza pattuendo contrattualmente con il cliente sia questa modalità di addebito di interessi e spese sia la prioritaria imputazione dei pagamenti agli interessi e alle spese ai sensi dell'art. 1194 c.c. ()*

() (ogni rimessa in c/c verrebbe in tal modo automaticamente e prioritariamente destinata al rimborso del saldo a debito del conto di evidenza che, comunque, “usufruirà” dell'eventuale apertura di credito concessa sul conto corrente collegato]”*

*POSSIBILE APPLICABILITA' DELL'IPOTESI SECONDO DSI (sintesi) - DSI propone di mantenere la movimentazione sul conto corrente (quindi senza secondo conto di evidenza) rendendo chiara al cliente la movimentazione, mantenendo “unico” il suo saldo contabile, utilizzato in molti ambiti operativi e in valutazione del rischio, e mantenendo altresì “unico” il suo saldo disponibile (dato dal saldo contabile e dai blocchi presenti) [...]*¹⁰.

37. Inoltre, tenuto conto che la Banca decide in ogni caso di continuare il conteggio degli interessi sugli interessi debitori, Intesa Sanpaolo valuta di

⁸ Pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, il secondo comma dell'art. 120 del T.U.B. fu oggetto di un'ulteriore modifica per effetto dell'art. 31 del D.L. 26 giugno 2014, n. 91, c.d. “Decreto Competitività”, il quale riaffermava sì il divieto di anatocismo bancario ampliandone l'ambito di applicazione anche al conto di pagamento, ma prevedeva che fino all'entrata in vigore della nuova delibera del CICR continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000. Tale articolo in sede di conversione del decreto legge venne eliminato, con ritorno così alla versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. antecedente.

⁹ Cfr. doc. 12.102 in atti

¹⁰ Cfr. doc. 12.1 in atti.

predisporre “una scheda con alcune indicazioni a beneficio dei colleghi dell’Ufficio Assistenza Clienti e Reclami, per far fronte a possibili richieste/contestazioni scritte da parte di clientela (soprattutto, [...], titolare di rapporti che liquidano mensilmente)”¹¹.

38. A ciò si aggiunga che, a seguito del permanere dell’assenza delle disposizioni attuative da parte del CICR, dalla predetta nota interna del 15/11/2015 della Direzione Centrale *Compliance Retail e Corporate Banking*, emerge che la Banca ritiene “attuabile l’applicazione del divieto a far tempo dal 1° gennaio 2015, mentre le liquidazioni e capitalizzazioni fino al 31 dicembre 2014 avrebbero continuato ad essere calcolate con le modalità attuali.”, decidendo peraltro di costituire uno specifico gruppo di lavoro volto a definire le tecniche necessarie all’individuazione delle implementazioni procedurali per l’adeguamento al nuovo art. 120, comma 2, del T.U.B., *post* legge di stabilità 2014¹².

39. Infatti, in una nota risalente a dicembre 2015, intitolata “2. Norme e iniziative a tutela della clientela” dell’Ufficio Presidio Conformità *Pricing*, risulta che nelle more dell’emanazione del “provvedimento del CICR” la Banca avvia “le attività basilari di adeguamento delle procedure informatiche alla nuova normativa.”¹³.

40. In ogni caso Intesa Sanpaolo risulta aver continuato ad applicare la capitalizzazione degli interessi debitori e a tal riguardo rileva, altresì, che essa è stata destinataria di un parere dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in tema di “Anatocismo e capitalizzazione degli interessi (il nuovo secondo comma dell’art. 120 del T.U.B.)”, in risposta al Quesito n. 80-2014/C, trasmesso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati in data 21 febbraio 2014, nel quale si sosteneva la tesi di un’applicabilità del novellato art. 120, comma 2, del T.U.B. subordinata all’emanazione della delibera del CICR.

41. In una nota, datata 5 luglio 2015 e allegata ad una *mail* interna del 6/07/2015, che illustra gli interventi da attuare a seguito dell’ordinanza emessa nei confronti della Banca dal Tribunale di Milano il 1° luglio 2015 (v. *infra*), si legge non a caso quanto segue: “Si rammenta che il divieto di anatocismo è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, che ha riscritto il comma 2 dell’articolo 120 TUB,

¹¹ Cfr. doc. 12.1 in atti.

¹² Cfr. doc. 12.102 in atti.

¹³ Cfr. doc. 12.116 in atti.

delegando al CICR la definizione delle modalità e dei criteri per la sua attuazione. In assenza di indicazioni univoche, il sistema bancario si è attestato su un'interpretazione, supportata anche dalla dottrina e dai commentatori, secondo cui l'efficacia della norma era subordinata all'emanazione della delibera del CICR.”¹⁴.

42. Solo, infatti, a seguito dell'intervenuta ordinanza del Tribunale di Milano n. 28522/2015 del 1° luglio 2015, che le imponeva la cessazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori con riferimento alla clientela, Intesa Sanpaolo ha dato attuazione al divieto di anatocismo bancario contenuto nell'art. 120, comma 2, del T.U.B., così come modificato dalla legge di stabilità 2014, a partire dall'estate 2015.

Cessazione della capitalizzazione degli interessi debitori a seguito dell'ordine inibitorio emesso dal Tribunale di Milano

43. Le evidenze agli atti fanno emergere che la pratica *sub a)* ha interessato tutta la clientela di Intesa Sanpaolo esposta alla potenziale applicazione di interessi anatocistici, pari a circa [3.000.000-5.000.000] correntisti/consumatori della Banca.

44. Intesa Sanpaolo dal terzo trimestre del 2015 ha ottemperato alla diffida contenuta nella suddetta ordinanza del Tribunale di Milano del 1° luglio 2015, sia dal punto di vista contabile, interrompendo per i clienti consumatori affidati e non affidati la capitalizzazione degli interessi debitori e prevedendo, anche in fase di chiusura dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, il mancato addebito degli interessi sugli interessi debitori, sia dal punto di vista informativo e contrattuale, (i) per i clienti in essere, provvedendo ad informare gli stessi del provvedimento cautelare, con l'invio di un'apposita comunicazione allegata agli estratti conto del 30 giugno 2015, e nelle successive liquidazioni periodiche fornendo progressivamente le spiegazioni concernenti le nuove modalità di contabilizzazione adottate, (ii) per i clienti nuovi, introducendo atti integrativi (“*addendum*”) ai contratti per pattuire che le clausole incompatibili con l'ordinanza non dovevano ritenersi apposte fino al perdurare di tale provvedimento¹⁵.

¹⁴ Cfr. doc. 12.110 in atti.

¹⁵ Cfr. doc. 51 in atti: verbale audizione del 5 luglio 2017 di Intesa Sanpaolo, doc. 55 in atti: comunicazione di risposta di Intesa Sanpaolo alle richieste di informazioni effettuate in audizione e doc. 59 in atti: comunicazione di risposta di Intesa Sanpaolo alla richiesta di informazioni inviata in data 10 luglio 2017.

45. La Banca, in qualità di capogruppo, ha poi deciso di estendere la cessazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori anche alla clientela delle altre banche del gruppo. Infatti, a seguito del deposito di tale ordinanza, tutte le banche del gruppo Intesa Sanpaolo hanno sospeso il conteggio e l'addebito degli interessi sugli interessi debitori maturati sui conti correnti in capo a consumatori.

Pratica sub b)

46. In merito alle modalità con le quali Intesa Sanpaolo ha sollecitato l'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori (dopo la modifica apportata all'art. 120, comma 2, del T.U.B., quindi dopo settembre 2016), la documentazione ispettiva evidenzia i profili che seguono.

47. In seguito alla nuova modifica normativa, i documenti ispettivi mostrano che la Banca si è interrogata *in primis* sul perimetro dei prodotti interessati e sugli effetti sui rapporti in essere e ha rinvenuto l'impellente necessità di raccogliere in tempi brevi le autorizzazioni all'addebito in conto corrente. A tal riguardo, in un documento intitolato "Progetto Anatocismo", datato 31/08/2016 e allegato ad una *mail* interna del 9/09/2016, si riporta quanto segue: *"La Banca dovrà mettere in atto ogni possibile sforzo, ricorrendo adeguatamente a tutte le risorse disponibili della Multicanalità Integrata, per ottenere per ciascun Conto Corrente - entro il 1° marzo 2017 e in ogni caso il prima possibile - l'espressione in forma scritta e documentabile della volontà del Cliente. Poiché inoltre tale diritto di scelta del Cliente potrà essere successivamente esercitato in qualunque momento della vita del rapporto, dovrà essere sviluppata idonea procedura che, oltre a memorizzare il dato ai fini contabili [...], produca e conservi adeguatamente un modulo appositamente definito dalla Direzione Legale*".¹⁶ Tutto ciò stabilendo, per una più efficace acquisizione del consenso, in un documento intitolato "Anatocismo. Incontro del 21 settembre 2016", datato 21/09/2016, una *"Distribuzione [alla rete] di liste di clienti prioritari/sistema di monitoraggio e alerting per i clienti non ancora contattati"*¹⁷.

48. Successivamente in un documento, intitolato "Anatocismo, news Intranet, 23 nov 2016", in allegato ad una *mail* interna datata 19/11/2016¹⁸, la Banca

¹⁶ Cfr. doc. 12.69 in atti.

¹⁷ Cfr. doc. 12.80 in atti.

¹⁸ Cfr. doc. 12.29 in atti.

ha stabilito che *“Le filiali dovranno raccogliere l’autorizzazione all’addebito degli interessi debitori sia sui nuovi conti correnti sia sui conti correnti già aperti. I clienti saranno informati delle novità e invitati a esprimere la propria scelta sulla modalità di addebito degli interessi debitori [...]”* e dovrà anche partire una comunicazione alla clientela con questi obiettivi: informarla sulle novità normative, introdurre le necessarie modifiche contrattuali e invitarla a effettuare la scelta sull’autorizzazione per l’addebito in conto corrente degli interessi debitori (tramite un modulo da sottoscrivere e restituire in filiale). Si evidenzia in ogni caso che nelle comunicazioni, sia nella loro versione in bozza sia in quella effettivamente inviata, la Banca non esplicita mai l’esistenza del conteggio degli interessi sugli interessi debitori derivante dalla scelta di addebitare questi ultimi sul conto. Inoltre, nell’altro documento in allegato alla medesima *mail* del 19/11/2016, intitolato *“Anatocismo Riforma dell’articolo 120 del TUB e delibera CICR Principali novità e focus sulla comunicazione interna”*¹⁹, si legge quanto segue: *“Occorre dare massima priorità all’attività di raccolta tempestiva delle autorizzazioni sui conti correnti [...]”* e che in filiale per gli operatori vi sarebbero stati *“Appositi alert di sportello [che] informeranno l’operatore se sul conto sul quale opera non risulta ancora registrata la scelta del cliente”* e che, altresì, sarebbero stati entro breve tempo previsti *“Sistemi di alert diretti sui clienti, per sollecitarli a presentarsi in filiale: su ATM, via mail [...]”* e le liste dei clienti prioritari sopra citate sarebbero state *“aggiornate più volte e l’andamento dell’attività di raccolta dell’autorizzazione sarà [sarebbe stato] monitorato con periodicità decadale”*.

49. In una precedente *mail* interna del 25/10/2016, poi, la Banca si è anche interrogata se con riferimento alle suddette comunicazioni da inviare alla clientela si potesse: *“[...] rischiare di ottenere la ormai nota autorizzazione all’addebito degli interessi tramite 118 nonostante la delibera [del CICR] non lo consenta? [...]. Sotto il profilo legale pare (?) ci siano margini per difendersi che passano però attraverso alcune contestazioni circa la legittimità di tutti i contenuti della delibera; dal punto di vista reputazionale, rapporti con Bankit, Consumatori, Media ecc. è inutile che vi obblighi a leggere considerazioni di cui siete ben consci.”*²⁰

50. Alla fine, invece di procedere con la predetta ipotesi di ritenere implicitamente autorizzato l’addebito in conto corrente a seguito del mancato

¹⁹ Cfr. doc. 12.29 in atti.

²⁰ Cfr. doc. 12.70 in atti.

recesso dal contratto dopo la proposta da parte della Banca della modifica unilaterale, è prevalsa la scelta del modulo allegato alla comunicazione ai sensi dell'art. 118 del T.U.B., modulo che il cliente avrebbe utilizzato per concedere o non concedere l'autorizzazione - *una tantum* fino a eventuale revoca - a contabilizzare in conto, e quindi capitalizzare, gli interessi divenuti esigibili, ma ancora la Banca ha ipotizzato, nella consapevolezza che prima del 1° marzo 2017 sarebbe stato difficile ottenere il riscontro da una percentuale accettabile di clienti, sul fatto che la comunicazione potesse prevedere un silenzio assenso, *i.e.* il mancato riscontro valesse quale autorizzazione provvisoria, e che, qualora il cliente avesse deciso di esprimere la propria scelta dopo il 1° marzo, l'eventuale diniego avrebbe avuto effetto retroattivo. Infatti, nella *mail* interna del 4/11/2016 relativa ad una circolazione interna per la discussione della bozza del testo di comunicazione di variazione unilaterale, si riporta quanto segue: “[...] - la prima parte è la lettera che accompagna le variazioni da apportare ai contratti impattati dalla norma; - la seconda parte contiene, a titolo esemplificativo, le variazioni da apportare al contratto di conto corrente [...]; - la terza parte è il modulo che il cliente dovrà utilizzare per concederci (o non concederci) l'autorizzazione -*una tantum* ma sempre revocabile- a contabilizzare in conto, e quindi capitalizzare, gli interessi divenuti esigibili; a tale proposito evidenzio che, nella consapevolezza che prima dell'1 marzo sarà difficile ottenere il riscontro da una percentuale accettabile di clienti, la comunicazione (vd. lettera accompagnatoria) ipotizza che l'autorizzazione sia stata provvisoriamente concessa in caso di mancato riscontro e che, qualora il cliente decida di esprimere la propria scelta dopo l'1 marzo, l'eventuale diniego abbia effetto retroattivo.”²¹ Infatti, nell'allegato testo della bozza è presente la seguente espressione: “Le sottoponiamo pertanto la seguente “Proposta di modifica unilaterale” che avrà effetto nei suoi confronti dal ... 2017 se Lei non riterrà, entro la stessa data, di recedere dai rapporti contrattuali tra noi intercorrenti cui la proposta si riferisce. Per quanto concerne la sua autorizzazione a contabilizzare in conto gli interessi dovutici, la nostra proposta prevede un'autorizzazione provvisoria a contabilizzarli in attesa di una sua formale conferma.”²².

²¹ Cfr. doc. 12.118 in atti.

²² Cfr. doc. 12.118 in atti.

51. Nella comunicazione ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. poi non sarebbe stato “[...] *utilizzato il termine anatocismo, in quanto è il nome dell’illecito che la normativa mira a prevenire*”²³.

52. Tuttavia, successivamente, sempre nel già citato documento, intitolato “Anatocismo Riforma dell’articolo 120 del TUB e delibera CICR Principali novità e focus sulla comunicazione interna”, in allegato alla *mail* datata 19/11/2016, risulta che la Banca ha ritenuto che “*tutti i conti sui quali non sia stata ancora espressa la scelta da parte del cliente dovranno essere considerati alla stregua di quelli sui quali l’autorizzazione sia stata esplicitamente negata.*” e che “*Potrebbero insorgere criticità con i clienti che - sebbene non per esplicita negazione dell’autorizzazione - dovessero eventualmente subire le conseguenze negative precedentemente descritte a fronte di ritardato pagamento*”²⁴. Inoltre, Intesa Sanpaolo ha stabilito che “*L’entrata in vigore delle disposizioni della Delibera del CICR non sospende gli effetti dell’Ordinanza sui consumatori [ordinanza del Tribunale di Milano del 1° luglio 2015 nei confronti della Banca], fino a quando la stessa non venga revocata*”²⁵ e che “*In vista del 1° marzo è importante che le filiali intensifichino la raccolta e la registrazione della scelta da parte dei clienti, dando priorità ai rapporti che hanno maturato interessi debitori e utilizzando le apposite liste che sono state fornite.*”²⁶

53. Dalla documentazione istruttoria, è emerso che il piano di comunicazione sulla possibilità di scelta in merito all’autorizzazione all’addebito degli interessi sul conto corrente stabilita dalla nuova normativa ha previsto l’invio di una lettera cartacea ovvero tramite ROL (Rendicontazione *on line*), per i clienti che avevano fatto richiesta di ricevere le comunicazioni della Banca attraverso l’*internet banking*, in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente. Tale lettera è stata inviata a tutti i correntisti in data 25 novembre 2016 per i conti accesi sino al 14 novembre 2016 e in data 30 novembre 2016 per i conti accesi dal 15 al 25 novembre 2016 incluso. Il numero totale delle comunicazioni inviate alla clientela è stato pari a [3.000.000-5.000.000] e quello delle comunicazioni inviate ai

²³ Cfr. doc. 12.87 in atti.

²⁴ Cfr. doc. 12.29 in atti.

²⁵ Cfr. doc. 12.29 in atti.

²⁶ Cfr. doc. 12.53 in atti.

correntisti/consumatori è stato pari a [3.000.000-5.000.000]²⁷, una per ciascun conto corrente in essere con clienti consumatori (ciò significa, per esempio, che al consumatore titolare di due conti correnti sono state indirizzate due distinte comunicazioni).

54. Mediante le comunicazioni del 25 e 30 novembre 2016 (FIG. 1)²⁸, la Banca ha comunicato ai propri clienti l'introduzione della nuova disciplina normativa e regolamentare in tema di produzione degli interessi chiarendo che la stessa prevede che gli interessi debitori: (i) devono essere conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e (ii) divengono esigibili a partire dal 1° marzo successivo.

55. Considerata l'esigenza di adeguare i contratti in corso a tale nuova normativa, la Banca ha formulato, quindi, una proposta di modifica unilaterale *ex art. 118 del T.U.B.* per rendere le clausole dei propri contratti conformi alla normativa in parola come prescritto dall'art. 5, comma 2, della Delibera CICR.

56. In particolare, in queste comunicazioni emerge il fatto che non si indica chiaramente l'effettuazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori in caso di rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto corrente, ma si riportano espressioni non trasparenti del tipo “[...] *saldo capitale di conto corrente* [che si determina a seguito dell'addebito degli interessi] *sul quale la banca calcolerà, nel periodo successivo, gli interessi [...]*”; invece, viene dato ampio risalto alle conseguenze negative derivanti dalla mancata autorizzazione nell'ipotesi che gli interessi non vengano pagati, *i.e.* l'applicazione di interessi di mora sui giorni di ritardato pagamento e le segnalazioni alla Centrale Rischio di Banca d'Italia e/o ai sistemi di informazioni creditizie. Rileva, infatti, la seguente espressione: “[...] *la scelta di non autorizzare l'addebito in conto degli interessi debitori comporta alcune conseguenze di cui essere consapevoli: infatti, qualora il pagamento degli interessi non avvenga puntualmente al 1° marzo, la banca potrà calcolare interessi di mora sui giorni di ritardato pagamento. Inoltre, il mancato o ritardato pagamento potranno essere oggetto di segnalazione, in base all'importo e alle caratteristiche della posizione debitoria, nella Centrale Rischio di Banca d'Italia e/o nei Sistemi di Informazioni Creditizie cui la banca aderisce.*”

²⁷ Cfr. doc. 51 in atti: verbale audizione del 5 luglio 2017 di Intesa Sanpaolo.

²⁸ Cfr. docc. 12.81 e 12.82 in atti.

57. Quanto affermato trova ulteriore conferma dalle espressioni impiegate nel modulo e di seguito riportate:

- i) autorizzare l'addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili: “[...] in tal modo detti interessi sono considerati sorte capitale”;
- ii) non autorizzare l'addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili: “[...] il mancato pagamento degli stessi produce interessi di mora sui medesimi e - se ne ricorrono i presupposti - può determinare una segnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e/o nei Sistemi di Informazioni Creditizie cui la Banca aderisce”.

FIG. 1

INTESA  SANPAOLO

SEDE LEGALE: PIAZZA S. CARLO 156 - 10121 TORINO

Torino, novembre 2016

Un cambiamento importante nel trattamento degli interessi nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito.

In questa lettera troverà:

- **le novità introdotte dalla normativa;**
- **la proposta di modifica unilaterale dei contratti;**
- **la possibilità di effettuare la sua scelta in merito alla modalità di pagamento degli interessi debitori del conto corrente.**

Gentile Cliente,

dal 1° ottobre 2016 gli interessi nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti sono regolati da una nuova normativa (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario - T.U.B e dalla delibera del CICR 3 agosto 2016).

Ecco le principali **novità**:

- **la periodicità** degli interessi creditori e debitori del conto corrente (e delle aperture di credito in conto corrente) diventa **annuale**, con calcolo da effettuarsi **al 31 dicembre di ogni anno**;
- **gli interessi creditori** del conto corrente sono **accreditati con valuta 31 dicembre** di ogni anno;
- **gli interessi debitori** del conto corrente (e delle aperture di credito in conto corrente) sono **esigibili da parte della banca il 1° marzo dell'anno successivo**; da tale data la banca può addebitarli in conto, anche in presenza di un saldo debitore, previa autorizzazione del cliente sempre revocabile prima che l'addebito sia avvenuto.

Questa normativa prevede che le modifiche contrattuali possano essere introdotte con una comunicazione di variazione unilaterale.

Le sottoponiamo in allegato:

- **la "Proposta di modifica unilaterale"**, che avrà effetto nei suoi confronti **dal 20 febbraio 2017** se lei non riterrà - entro la stessa data - di recedere dai rapporti contrattuali tra noi intercorrenti cui la proposta si riferisce. La proposta di modifica unilaterale è effettuata ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario);
- **il modulo** che contiene la possibilità di **autorizzare/non autorizzare l'addebito in conto degli interessi debitori divenuti esigibili**.

Dopo averlo compilato e firmato, potrà restituirlo (anche per posta) alla filiale indicata nel modulo stesso, oppure consegnarlo ad altra filiale del Gruppo per lei più comoda.

1/7

Intesa Sanpaolo S.p.A., Sede Legale: Piazza S. Carlo 156 - 10121 Torino - Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano - Capitale Sociale Euro 8.731.984,116,92 - Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960108 - Partita IVA 10810700102 - Numero Iscrizione Albo Banche 5361 - Codice ABI 3069 2 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Perché è importante esprimere una scelta, recandosi in filiale o restituendo il modulo compilato?

Perché se il suo conto va a debito ("in rosso"), è suo diritto scegliere come pagare alla banca gli interessi debitori eventualmente maturati.

La invitiamo ad esercitare questo suo diritto anche se - nel caso di un conto che non va mai a debito - l'esito della scelta non produce alcun nuovo effetto: gli interessi creditori maturati periodicamente sul suo conto le saranno accreditati con valuta 31 dicembre di ciascun anno.

Cosa succede se "Autorizza la banca ad addebitare..."?

Una volta che il suo conto abbia maturato degli interessi debitori e che questi siano divenuti esigibili, con questa scelta lei autorizza la banca a contabilizzarli sul conto corrente stesso. Si determina così un nuovo saldo capitale di conto corrente sul quale la banca calcolerà, nel periodo successivo, gli interessi (creditori o debitori) pattuiti nel suo contratto.

Cosa succede se "Non autorizza la banca ad addebitare..."?

Una volta che il suo conto abbia maturato degli interessi debitori e che questi siano divenuti esigibili, con questa scelta lei chiede che tali interessi non vengano sommati al saldo capitale del suo conto corrente ma che vengano contabilizzati separatamente. Per rimborsare in tutto o in parte gli interessi medesimi la banca potrà utilizzare, ad esempio, i bonifici destinati ad essere accreditati sul conto.

Anche la scelta di non autorizzare l'addebito in conto degli interessi debitori comporta alcune conseguenze di cui essere consapevoli: infatti, qualora il pagamento degli interessi non avvenga puntualmente al 1° marzo, la banca potrà calcolare interessi di mora sui giorni di ritardato pagamento. Inoltre, il mancato o ritardato pagamento potranno essere oggetto di segnalazione, in base all'importo e alle caratteristiche della posizione debitoria, nella Centrale Rischi di Banca d'Italia e/o nei Sistemi di Informazioni Creditizie cui la banca aderisce.

Quando sarà informato dell'ammontare degli interessi che dovrà incassare o pagare?

In corso d'anno, secondo la periodicità già da lei pattuita per il conteggio delle competenze diverse dagli interessi, riceverà un'evidenza nell'estratto conto che la informerà di quanti interessi creditori e debitori stanno maturando sul suo conto corrente.

Nell'estratto conto di fine anno sarà contenuto il conteggio definitivo sia di quanto le verrà accreditato in conto con valuta 31 dicembre per gli interessi creditori, sia di quanto diverrà esigibile da parte della banca, in data 1° marzo, per gli interessi debitori.

Le precisiamo comunque che il conteggio e l'addebito da parte nostra di interessi su interessi maturati in conto corrente resteranno provvisoriamente sospesi fino a nuova comunicazione.

Siamo a sua disposizione per qualsiasi esigenza di ulteriori chiarimenti.

La invitiamo pertanto a recarsi dal suo gestore in filiale o chiamare la Filiale on line - dalle 8:00 alle 22:00 dal lunedì al venerdì o dalle 9:00 alle 15:00 al sabato - al numero verde gratuito 800.303.303 (dall'estero +39 011 8019.200).

La salutiamo cordialmente,

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO

Carlo Messina



Spettabile
Intesa Sanpaolo

Conto corrente n.
Intestato a:

Il sottoscritto Cliente dichiara di aver ricevuto la vostra Proposta di modifica unilaterale conseguente alle novità normative in tema trattamento degli interessi nelle operazioni bancarie, di non voler recedere dai contratti modificati come indicato in tale proposta e, consapevole delle conseguenze derivanti dalla seguente scelta, di :

autorizzare la Banca ad addebitare sul conto corrente gli interessi debitori divenuti esigibili, compresi quelli derivanti da eventuali aperture di credito regolate sul conto medesimo e anche quando il conto presenti un saldo debitore e/o sia privo di disponibilità, prendendo atto che in tal modo detti interessi sono considerati sorte capitale. Il Cliente si riserva il diritto di revocare detta autorizzazione in ogni momento, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico che deve pervenire alla Banca almeno un giorno prima che l'addebito degli interessi abbia avuto luogo;

non autorizzare la Banca ad addebitare sul conto corrente gli interessi debitori divenuti esigibili, compresi quelli derivanti da eventuali aperture di credito regolate sul conto medesimo, prendendo atto che il mancato pagamento degli stessi produce interessi di mora sui medesimi e - se ne ricorrono i presupposti - può determinare una segnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e/o nei Sistemi di Informazioni Creditizie cui la Banca aderisce. Il Cliente si riserva comunque il diritto di fornire l'autorizzazione successivamente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico, salva sempre la possibilità di revocarla con le medesime modalità.

Se il conto corrente in oggetto è cointestato a due o più persone e prevede un'operatività a firme disgiunte:

- la scelta in ordine all'autorizzazione/non autorizzazione è effettuata anche da uno dei cointestatari è efficace anche nei confronti degli altri;
- di tale scelta permarrà notizia all'interno degli estratti conto inviati periodicamente;
- resta ferma la facoltà di ciascun cointestatario di modificare, a firma disgiunta, la scelta effettuata in precedenza anche da uno solo di essi.

Luogo e data _____

Firma del Cliente _____

(1) Contrassegnare il quadratino all'inizio della frase contenente la scelta effettuata

7/7

58. Successivamente al 25 e 30 novembre 2016, il piano di comunicazione ha previsto anche:

- l'invio di DEM (*direct e-mail di marketing*) (FIG. 2) e di DEM - *Remind* (FIG. 3) ai cc.dd. clienti prioritari dei quali si conosceva l'indirizzo *mail*, rispettivamente nelle date del 23 dicembre 2016 e del 10 febbraio 2017. L'insieme "clienti prioritari" comprendeva coloro i quali avevano maturato interessi debitori e che non avevano ancora espresso la scelta circa l'autorizzazione all'addebito sul conto²⁹. Di tali DEM rileva il forte sollecito

²⁹ I clienti consumatori cc.dd. prioritari destinatari delle DEM informative sono stati:

operato con toni netti e definiti (anche con l'impiego del neretto) circa la compilazione e la restituzione del modulo di rilascio del consenso/diniego all'addebito in conto corrente degli interessi debitori ma senza alcun richiamo all'applicazione di interessi anatocistici in caso di consenso;

FIG. 2

The image shows a screenshot of an email from Intesa Sanpaolo. The header features the bank's logo and the text 'INFORMAZIONI PER TE'. The main heading asks 'Hai già consegnato il modulo?'. The body of the email addresses the recipient as 'Gentile [NAME]' and informs them that a communication regarding interest treatment was sent in late November. It instructs the recipient to print and return the form if they haven't done so online. A key detail is that the communication is titled 'Interessi operazioni bancarie-proposta modifica unilaterale' and is located in the 'Archivio' section of the online banking platform. A 'Parla con noi' button is provided for further assistance. The footer contains a security notice and social media links.

INTESA SANPAOLO | INFORMAZIONI PER TE

Hai già consegnato il modulo?

Gentile [NAME],
a fine novembre ti abbiamo inviato una comunicazione riguardante il trattamento degli interessi nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito.

Se non lo avessi ancora fatto leggi il documento nella rendicontazione online, stampa il modulo nelle ultime pagine della comunicazione, **compilalo e restituiscilo**.
Nella comunicazione ti spieghiamo perchè è importante compilare il modulo.

La comunicazione contiene tutte le indicazioni: si intitola "Interessi operazioni bancarie-proposta modifica unilaterale" ed è presente nella nuova banca online - sezione Archivio.

Per qualsiasi informazione contatta il tuo gestore o la filiale online.

[Parla con noi](#)

SICUREZZA
 Scopri come, con semplici attenzioni, puoi riconoscere ed evitare le frodi informatiche più diffuse.

CI TROVI ANCHE SU

Questo messaggio è inviato in modalità automatica, ti preghiamo di non rispondere.

- circa [100.000-300.000] clienti i destinatari della DEM del 23 dicembre 2016;
- circa [300.000-500.000] clienti i destinatari della DEM del 10 febbraio 2017.

La DEM del 23 dicembre 2016 è stata trasmessa ai clienti consumatori dei quali si conosceva l'indirizzo mail che alla data del 30 novembre 2016 avevano maturato interessi debitori e non avevano ancora effettuato alcuna scelta di autorizzazione o diniego di autorizzazione all'addebito (cfr. doc. 59 in atti).

Analogamente, la DEM del 10 febbraio 2017 è stata trasmessa ai clienti consumatori che alla data del 31 dicembre 2016 avevano maturato interessi debitori e non avevano ancora effettuato alcuna scelta di autorizzazione o diniego di autorizzazione all'addebito.

FIG. 3

The image shows a screenshot of an email from Intesa Sanpaolo. At the top, there is a red header with the bank's logo and the text "INFORMAZIONI PER TE". The main body of the email is white with red text. The subject line is "Modulo 'Interessi operazioni bancarie': abbiamo bisogno della tua collaborazione." The email content includes a greeting "Gentile [nome]," a reference to a letter sent in November, and instructions to fill out and return a form by February 28, 2017. A "Parla con noi" button is centered below the text. At the bottom, there are two columns: "SICUREZZA" with a shield icon and text about security, and "CI TROVI ANCHE SU" with social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. A footer note states: "Questo messaggio è inviato in modalità automatica. Ti preghiamo di non rispondere."

- la proposizione di un avviso di rinvio alle comunicazioni cartacee e ROL che appariva al momento dell'effettuazione di operazioni negli ATM (sportelli Bancomat) da parte dei clienti prioritari;
- la proposizione di un avviso su *internet banking* con il quale si richiamavano i clienti alla lettura della documentazione ricevuta in tema di anatocismo attraverso due *pop-up*, datati 10 gennaio 2017 (versione tradizionale del sito - FIG. 4) e 8 febbraio 2017 (nuova versione del sito - FIG. 5). Nel caso del vecchio sito era prevista la possibilità di optare tra la scelta "*ho letto*" ovvero "*ricordamelo più tardi*". Diversamente, nel caso del nuovo sito era prevista solo l'opzione "*parla con noi*" (filiale o numero verde), per coloro che non avevano fatto richiesta di ricevere le comunicazioni della Banca attraverso l'*internet banking* (no ROL); invece, per coloro che avevano fatto richiesta di ricevere le comunicazioni della Banca attraverso l'*internet banking* (sì ROL), si aggiungeva l'opzione "*Vai*

alla sezione” con possibilità di apertura automatica dell’archivio della corrispondenza³⁰. In tali avvisi, come nelle suddette DEM, si opera un sollecito senza alcun richiamo all’applicazione di interessi anatocistici in caso di rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto corrente degli interessi debitori. Tali avvisi su *internet banking*, come da dichiarazione di Intesa Sanpaolo in sede di memoria conclusiva³¹, non sono stati più attivi a partire da maggio 2017.

FIG. 4
Internet Banking (vecchio)



³⁰ Cfr. doc. 51 in atti: verbale audizione del 5 luglio 2017 di Intesa Sanpaolo.

³¹ Cfr. doc. 70 in atti: memoria conclusiva del 15 settembre 2017 di Intesa Sanpaolo.

FIG. 5
Banca online



59. Inoltre, con riferimento all'*internet banking*, la Banca ha implementato dal 14 marzo 2017 la funzionalità della scelta in remoto via *internet banking* di autorizzare o meno l'addebito in conto degli interessi debitori per tutti coloro i quali non avevano ancora effettuato la scelta.

60. Intesa Sanpaolo ha, infatti, in tal modo realizzato una procedura per rendere possibile l'effettuazione della scelta via *internet banking* con firma digitale.

61. Alla data del 26 aprile 2017 i dati riferiti ai rapporti di conto corrente in essere con clienti consumatori indicano che³²:

- per il [30-40%] circa l'autorizzazione è stata rilasciata espressamente (ossia per circa [1.000.000-3.000.000] conti);
- per il [60-70%] circa nessuna scelta in merito all'autorizzazione è stata effettuata;
- per [$<1\%$] circa l'autorizzazione è stata negata espressamente.

³² Cfr. doc. 55 in atti: comunicazione di risposta di Intesa Sanpaolo alle richieste di informazioni effettuate in audizione.

Quest'ultima percentuale evidenzia quanto sia stato esiguo il numero di correntisti/consumatori che hanno effettuato in maniera espressa la scelta di non autorizzare l'addebito in conto corrente degli interessi debitori.

4) *Le argomentazioni difensive del Professionista*

62. Con le memorie pervenute nelle date dell'11 maggio³³ e del 15 settembre 2017³⁴, il Professionista ha sostenuto di non aver posto in essere le due pratiche commerciali *sub a)* e *sub b)* contestate con la comunicazione di avvio del 5 aprile 2017 e confermate e precisate con la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria del 28 agosto 2017, sulla base delle seguenti argomentazioni e osservazioni.

Pratica sub a)

63. La Banca rileva che il nuovo comma 2 dell'art. 120 del T.U.B. così come modificato dalla legge di stabilità 2014 non era immediatamente applicabile principalmente in base all'analisi testuale della norma e alla successione delle leggi nel tempo. Il differimento dell'efficacia precettiva dell'articolo *de quo* al momento dell'emanazione della delibera CICR che avrebbe dovuto precisarne i contenuti, si desumeva per la Banca chiaramente dal tenore letterale della disposizione e dalla palese esigenza di riempire di contenuti tecnici i principi sanciti dalla norma, ed era addirittura imposto dai principi che regolano la successione delle norme nel tempo, sia nel particolare settore disciplinato dal T.U.B., sia in linea generale.

64. L'art. 161, comma 5, del T.U.B. che prevede che "*Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo*", infatti, per la Banca, non può essere circoscritto all'attuazione della redazione originaria del T.U.B., come si evince anche dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 72/2015 attuativo della Direttiva europea Banche n. 36/2013.

L'art. 161, comma 5, del T.U.B. esprime secondo Intesa Sanpaolo un principio generale che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare,

³³ Cfr. doc. 26 in atti.

³⁴ Cfr. doc. 70 in atti.

nell'ambito della disciplina creditizia, soluzioni di continuità nella Regolamentazione.

65. Infine, anche se l'anatocismo fosse stato vietato dall'art. 120, comma 2, del T.U.B. così come modificato dalla legge di stabilità 2014, la sua perdurante applicazione, fino al 1° luglio 2015, da parte della Banca nei rapporti con i consumatori non avrebbe costituito in ogni caso *“pratica contraria alla diligenza professionale”*.

Una pratica commerciale consistente nella perdurante applicazione da parte del professionista di una clausola contrattuale della quale sia controversa la validità, affermata da taluno e negata da altri, non può in sé definirsi *“contraria alle norme di diligenza professionale”*.

Ragionare diversamente significherebbe attribuire a qualsiasi decisione, ad esempio giudiziale, un potere interdittivo di qualsiasi modalità di svolgimento di un'attività economica da parte di tutti gli operatori fino all'accertamento definitivo della sua legittimità.

Inoltre, la giurisprudenza che è seguita all'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. così come modificato dalla legge di stabilità 2014 e richiamata dall'Autorità nella comunicazione di avvio del procedimento, è costituita da provvedimenti:

- talora contenenti enunciazioni non rilevanti e dubitative, come l'ordinanza del 17 marzo 2014 della Corte di Appello di Genova, evidentemente resa in un caso non disciplinato dalla legge appena entrata in vigore e nella quale, per di più, si legge solo come ipotesi che *“l'anatocismo risulterebbe del tutto eliminato”* da detta legge;
- provvisori, perché resi in sede cautelare o di merito ma in primo grado (nel caso della sentenza del Tribunale di Roma del 23 novembre 2016);
- contraddetti da altri provvedimenti non richiamati dalla stessa comunicazione di avvio del procedimento³⁵.

³⁵ Come Trib. Cosenza 27/05/2015, ove si legge che *“in difetto della delibera CICR, dubbia appare l'operatività di detta previsione”*; Trib. Parma 30/07/2015, ove si legge che *“in effetti, la formulazione letterale non ha ripristinato tout court un divieto [di anatocismo], ma si è limitata a demandare la predisposizione di una disciplina al CICR, di cui ha circoscritto pesantemente i poteri delegati”*; Trib. Siena 04/08/2015, ove si legge che, in difetto di altre assorbenti considerazioni, avrebbe dovuto essere affrontata *“la questione di compatibilità”* della norma in questione con *“il generale divieto [di] segmentazioni del mercato unico europeo che abbiano per oggetto o effetto di limitare gli investimenti”*; Trib. Torino 05/08/2015, ove si legge tra l'altro che l'interpretazione oggi fatta propria dall'Autorità *“si pone in contrasto rispetto al dato letterale, contenuto nella prima parte della norma”* (che esigeva l'intervento del CICR), che vi era *“possibile contrasto con la normativa comunitaria”*, che *“l'interpretazione corretta della norma appare fortemente controvertibile”*; Trib. Bologna 07/12/2015, ove si parla di *“ineludibile ambiguità della riformulazione legislativa”*, *“il divieto di anatocismo risultante dal nuovo testo dell'art. 120 T.U.B. sarà concretamente operativo solo a seguito dall'emananda delibera del*

66. Appare quindi evidente per la Banca che, a seguito dell'adozione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. così come modificato dalla legge di stabilità 2014, l'applicabilità e la completezza del quadro normativo fossero gravemente controverse, come dimostrano le predette decisioni giudiziali contrastanti, ma anche i quesiti sottoposti a Banca d'Italia ed al Consiglio Nazionale del Notariato. La Banca, infatti, rammenta che, nella risposta ad un quesito postole in data 17/10/2014, Banca d'Italia ha affermato che *“poiché la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha riformulato parzialmente il predetto art. 120 del T.U.B. le modalità e i criteri di attuazione del nuovo quadro normativo sono attualmente in via di definizione”* e che, nella risposta resa al citato Quesito n. 80-2014/C, il Consiglio Nazionale del Notariato ha evocato l'art. 17, comma 1, lett. b), della legge n. 400/1988, che prevede espressamente l'ipotesi che *“l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio”* possa essere demandata ad un regolamento, con la conseguenza (comma 2) che *“l'abrogazione delle norme vigenti [ha] effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”*.

67. Nell'ultima memoria³⁶ in ogni caso Intesa Sanpaolo ricorda una recente decisione di merito del Tribunale di Cuneo del 1° agosto 2017 che, a definizione di un giudizio di merito che ha comportato la revoca di due precedenti provvedimenti cautelari emessi in senso opposto dallo stesso Tribunale, ha negato da ultimo che il predetto divieto dell'anatocismo sia mai entrato in vigore, in quanto *“anche volendo intendere lo norma quale precetto di assoluto divieto, si deve ritenere che lo stesso, in difetto della delibera che il C.I.C.R. avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta [...] piuttosto, si deve ritenere che nelle more della adottanda (e mai adottata) delibera del C.I.C.R., abbia continuato a spiegare i propri effetti lo nota delibera C.I.C.R. del 9.2.00 in applicazione dell'art. 161, comma quinto, T.U.B. - secondo cui le disposizioni emanate dalle autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti*

CICR”; Trib. Bologna 25/03/2016, ove si sostiene *“lo slittamento dell'entrata in vigore del predetto divieto”* fino alla delibera del CICR, ricordando l'analoga soluzione a suo tempo adottata a fronte dell'invariata formula legislativa (*“Il CICR stabilisce modalità e criteri”*) dell'art. 120 del T.U.B. versione 1999 *“che, in quel caso, sanciva la legittimità dell'anatocismo Bancario”* e Trib. Cosenza 05/05/2016: *“in tema di anatocismo non meritano di essere valorizzate le contestazioni inerenti la validità della clausola anatocistica per effetto della disciplina della riforma introdotta con la legge di stabilità 2014 che ha modificato lo previsione di cui all'art. 120 T.U.B., considerato che, in difetto della delibera C.I.C.R., dubbia appare l'operatività di detta previsione”*.

³⁶ Cfr. doc. 70 in atti.

emanati sulla base delle nuove norme -, norma dettata proprio per evitare lacune di disciplina nell'ambito di un settore, quale quello dei rapporti bancari, che, in ragione della sua complessità, richiede l'adozione di norme attuative ad opera di soggetti altamente specializzati (il C.I.C.R. e la Banca d'Italia)”.

68. In altri termini, per la Banca, anche alla luce di quest'ultima sentenza, il più volte citato art. 120, comma 2, del T.U.B., lungi dall'introdurre *ex se* un automatico (e come tale direttamente cogente) divieto di anatocismo rivolto agli Istituti bancari, si limitava a intestare al CICR il compito di “*stabilire le modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*”, indicando soltanto l'introduzione del divieto in parola quale uno dei criteri direttivi cui doveva successivamente attenersi lo stesso CICR nell'approntare la disciplina attuativa dell'art. 120 in questione.

Ne consegue, quindi, in via conclusiva, per Intesa Sanpaolo, che solo a seguito dell'adozione di detta disciplina attuativa il divieto in parola avrebbe potuto dirsi vigente, dovendo, fino a tale momento, trovare applicazione la pregressa delibera del CICR che non contemplava un divieto di tal fatta.

Pratica sub b)

69. Con riferimento alla pratica *sub b)*, la Banca fa presente di aver deciso quale strumento concreto per consentire al cliente la scelta individuale tra le due opzioni astrattamente possibili per il pagamento degli interessi, la trasmissione al cliente con la comunicazione sul mutato contesto normativo e la variazione unilaterale *ex art. 118 T.U.B.*, anche di un modulo intestato al cliente che avrebbe facilitato l'esercizio della scelta. La Banca, peraltro, sottolinea che il modulo non era precompilato, contrariamente a quanto indicato dall'Autorità: il modulo anzi proponeva con chiarezza entrambe le distinte opzioni disponibili al cliente che poteva scegliere liberamente tra autorizzazione all'addebito e non autorizzazione all'addebito contrassegnando il quadratino all'inizio della frase contenente la scelta effettuata con “*autorizzare lo Banca ad addebitare ...*” o “*non autorizzare lo Banca ad addebitare ...*”.

70. Inoltre, a prescindere da un giudizio di fatto circa l'effettiva adeguatezza e completezza delle predette comunicazioni e informazioni, Intesa Sanpaolo ritiene che l'opzione dell'autorizzazione all'addebito non costituisca di per

sé un'opzione meno favorevole per il cliente rispetto all'opzione del pagamento con altri mezzi³⁷.

71. Infine, la Banca evidenzia in particolare nell'ultima memoria³⁸ che con la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, l'addebito sarebbe diventato anche quello di avere impiegato *“modalità tali da non rendere edotti i consumatori del doppio conteggio degli interessi in caso di mancato pagamento, evitando anche l'uso dello stesso termine 'anatocismo' e, viceversa, rilevando solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione”*. Con ciò si sarebbe usciti dalla fattispecie della pratica aggressiva per indebito condizionamento *ex artt. 24 e 25 del Codice del Consumo* ed entrati in quella della pratica omissiva ingannevole *ex art. 22 del Codice del Consumo*, la quale però non è stata debitamente contestata con la comunicazione di avvio del procedimento.

Ritiene, infine, Intesa Sanpaolo che non integra gli estremi dell'indebito condizionamento il comportamento consistente nell'aver inviato una comunicazione ai clienti e istruito la rete in merito alle necessarie informazioni da fornire ai clienti, per invitarli a scegliere se regolare in un modo o nell'altro i relativi rapporti concernenti certi corrispettivi dagli stessi dovuti, almeno quando non vi siano anomalie di *“tempi, luogo, natura o persistenza”* secondo quanto previsto dall'art. 25, lett. a), del Codice del Consumo.

5) Le argomentazioni dell'associazione Movimento Consumatori

72. L'associazione osserva innanzitutto che *“l'immediata precettività del divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014 introdotto dalla legge di stabilità 2014 (l. 147/2013) è stata riconosciuta in maniera pressoché univoca dalla giurisprudenza di merito con un'interpretazione ormai consolidata dell'art. 120 c. 2° TUB”*. Peraltro, secondo Movimento Consumatori *“in considerazione del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2014, nessuna disposizione di legge primaria ammetteva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non poteva certamente essere reintrodotta ad opera*

³⁷ Per Intesa Sanpaolo l'effettiva convenienza per il singolo cliente dell'addebito in conto, con la conseguente capitalizzazione degli interessi nel saldo del conto capitale, rispetto all'opzione di un diverso modo di pagamento dipende dalle caratteristiche personali e finanziarie e dalle abitudini e preferenze di ciascun cliente: *in primis* dalla sua personale capacità e dal suo costo individuale per l'accesso al credito e poi anche dalle sue scelte individuali di gestione dei rapporti di conto corrente con una o più banche.

³⁸ Cfr. doc. 70 in atti.

della normativa secondaria che doveva, invece, esclusivamente attenersi al dato normativo di riferimento, senza poter reintrodurre un fenomeno quale la capitalizzazione degli interessi, palesemente vietato da una norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento. E' poi del tutto pacifico che la reintroduzione dell'anatocismo non poteva e potrebbe in nessun caso essere disposta dalla delibera del CICR".

73. Inoltre, sostiene sempre l'associazione Movimento Consumatori, la *ratio* del nuovo art. 120 del T.U.B. *post* legge di stabilità 2014 è desumibile dalla relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il 4.10.2013 che ha portato alla sua introduzione in quanto si intendeva stabilire con tale disposizione l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale venivano applicati sul saldo debitore i cosiddetti "interessi composti" (o interessi sugli interessi).

74. Quanto alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, viene sostenuto che *"...è stata abrogata dal 1° gennaio 2014 perché è stata abrogata la norma primaria che consentiva al CICR la regolamentazione dell'anatocismo e perché si tratta di una norma secondaria, contraria alle norme primarie applicabili (art. 1283 c.c. e art 120, secondo comma, t.u.b.), che sono senza dubbio norme imperative inserite in una fonte sovraordinata rispetto alla Deliberazione CICR".* Sul medesimo profilo, il Movimento Consumatori specifica, tra l'altro, che *"l'art. 120 TUB non ha infatti delegato al CICR alcun elemento essenziale per la sua applicazione, introducendo un divieto che non poteva in alcun modo essere reintrodotta attraverso una norma di rango secondario quale la delibera del CICR prevista dall'art. 120, destinata – fermo il divieto – a stabilire 'modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività "*.

75. Inoltre, secondo l'associazione Movimento Consumatori, come risulta dalla documentazione ispettiva, fin dall'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. (1° gennaio 2014) la Banca aveva avviato un progetto per esaminare gli impatti della nuova normativa e aveva ritenuto che la nuova norma comportasse un divieto di anatocismo fin da subito; l'Associazione richiama il già citato documento, intitolato "Progetto Art. 120 comma 2 TUB (Anatocismo) - SAL del 20 marzo 2014"³⁹, ove si legge: *"[...] Ipotesi avanzata dal Legale e definita "soluzione al momento giuridicamente corretta e tutelante": Non addebitare più interessi e spese sul conto, ma annotarli soltanto su un parallelo conto di evidenza pattuendo*

³⁹ Cfr. doc. 12.1 in atti.

contrattualmente con il cliente sia questa modalità di addebito di interessi e spese sia la prioritaria imputazione dei pagamenti agli interessi e alle spese ai sensi dell'art. 1194 c.c. [...] ” e una nota interna del 15/11/2015 della Direzione Centrale Compliance Retail e Corporate Banking, ove si legge: “Nel permanere dell’assenza delle disposizioni attuative da parte del CICR, la Banca aveva in ogni caso deciso nel corso del secondo semestre del 2014 di dare avvio agli interventi di adeguamento al divieto di anatocismo, ritenendo attuabile l’applicazione del divieto a far tempo dal 1 gennaio 2015, mentre le liquidazioni e capitalizzazioni fino al 31 dicembre 2014 avrebbero continuato ad essere calcolate con le modalità attuali.”⁴⁰.

76. Dai documenti sopra richiamati emergerebbe per l’associazione che la Banca fin dai primi mesi del 2014 ha ritenuto che la “*soluzione al momento giuridicamente corretta e tutelante*” fosse di interrompere la capitalizzazione degli interessi e la produzione sui medesimi di nuovi interessi e che sulla base di tale chiaro indirizzo la Banca ha programmato di dar “*avvio agli interventi di adeguamento al divieto di anatocismo*” a far data dal 1° gennaio 2015. Tale decisione, pur mettendo in evidenza il ritardo di un anno nell’adeguamento alla nuova disciplina, dimostra inequivocabilmente non solo che la Banca riteneva quale soluzione giuridicamente corretta e tutelante riconoscere la vigenza del divieto di anatocismo, ma anche che lo stesso poteva essere attuato senza rivoluzioni copernicane, tanto che la Banca era pronta ad adeguarsi alla novella dal 1° gennaio 2015.

77. Poiché la Banca non ha dato esecuzione al divieto, optando invece per la ben più remunerativa scelta di ritenere la norma inapplicabile con conseguente applicazione di interessi anatocistici per tutta la propria clientela, sarebbe del tutto evidente per l’associazione la negligenza della Banca, in quanto tra una soluzione giuridicamente corretta e tutelante per la clientela ed una soluzione giuridicamente scorretta, dannosa per la clientela e conveniente per i propri bilanci, ha optato per la seconda, pur potendo essere nelle condizioni per operare nel rispetto del nuovo art. 120, comma 2, del T.U.B. fin dai primi mesi del 2014.

⁴⁰ Cfr. doc. 12.102 in atti.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

78. Poiché una delle pratiche in questione, la pratica commerciale *sub b)*, è stata posta in essere tramite *internet* e DEM (*direct e-mail marketing*), in data 19 settembre 2017 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

79. Con parere pervenuto in data 12 ottobre 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso di ritenere, nel caso di specie, che il mezzo *internet* unitamente all'utilizzo di DEM (*direct e-mail marketing*) sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale *sub b)* in quanto il cliente/consumatore operante in *internet banking*, indotto mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione *on line* all'addebito in conto corrente degli interessi debitori a far data da quando diventano esigibili, potrebbe poi effettivamente fruire del fido bancario concesso dal professionista nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente e sottoscrivere l'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line*.

V. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

80. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano prodotti bancari, in data 19 settembre 2017 è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del Decreto Legislativo n. 21/2014.

81. Con parere pervenuto in data 19 ottobre 2017, la Banca d'Italia, con riferimento alla condotta *sub a)*, dopo aver ripercorso le modifiche normative che hanno interessato l'art. 120, comma 2, del T.U.B., ha rappresentato che nel periodo di vigenza della disciplina sancita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il citato articolo "*attribuiva al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; la delibera del CICR avrebbe dovuto comunque prevedere che: a) nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio*

degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non potessero produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

82. Nel parere reso dalla Banca d'Italia si legge altresì che la stessa Istituzione, in data 24 agosto 2015, *“ha posto in consultazione pubblica la proposta di delibera CICR avente a oggetto «Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Nel documento per la consultazione venivano messe in evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della norma; nel formulare la proposta di delibera in conformità all'art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d'Italia ha ritenuto necessaria un'opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava; alcune delle soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fra cui la possibilità per il cliente di autorizzare l'addebito in conto degli interessi maturati, risultano trasfuse nella vigente versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/2016)”.*

83. La Banca d'Italia ha quindi precisato che le disposizioni attuative dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. sono state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (in qualità di presidente del CICR) e che gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

84. Secondo la Banca d'Italia, dunque, *“le ripetute modifiche normative hanno generato incertezza in ordine alla decorrenza del divieto previsto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo testo, anche presso la giurisprudenza di merito”*, per cui nel valutare la condotta degli intermediari *“occorre tenere in considerazione la complessità del quadro di riferimento in materia, l'eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative”.*

85. In merito alla condotta *sub b)*, nel parere, la Banca d'Italia ha rilevato che l'invio di comunicazioni alla clientela in occasione dell'adeguamento alla nuova disciplina in tema di capitalizzazione degli interessi è coerente con quanto la stessa prevede (art. 5 del D.M. 3 agosto 2016, n. 343), e la non attinenza dei rimanenti profili oggetto di contestazione ad aspetti disciplinati dalla regolamentazione di settore.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

86. Oggetto di valutazione nell'ambito del presente provvedimento sono le pratiche descritte al precedente punto II.

Pratica sub a)

87. Le evidenze riportate in fatto provano che la Banca ha proseguito nel conteggio degli interessi sugli interessi debitori dal gennaio 2014 al giugno 2015, in quanto solo dal terzo trimestre del 2015 ha ottemperato alla diffida contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Milano n. 28522/2015 del 1° luglio 2015, sia dal punto di vista contabile, interrompendo per i clienti consumatori affidati e non affidati la capitalizzazione degli interessi debitori, sia dal punto di vista contrattuale, (i) per i clienti in essere, provvedendo con l'invio di un'apposita comunicazione allegata agli estratti conto del 30 giugno 2015, ad informare gli stessi del provvedimento cautelare, (ii) per i clienti nuovi, introducendo atti integrativi (“*addendum*”) per pattuire che le clausole incompatibili con l'ordinanza non dovevano ritenersi apposte fino al perdurare di tale provvedimento.

88. Inoltre, le risultanze istruttorie mostrano che il quadro normativo fosse conosciuto dalla Banca e che la medesima avesse contezza del perimetro di applicabilità dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., *post* legge di stabilità 2014, ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.

89. Tuttavia, è da rilevare che le stesse evidenze fanno, altresì, emergere che la Banca nutrisse dubbi in merito alla immediata precettività del divieto di anatocismo ivi previsto anche alla luce delle divergenti interpretazioni rese a tal riguardo, in particolare, dalla giurisprudenza.

90. L'incertezza in ordine alla decorrenza del divieto previsto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo testo, anche presso la giurisprudenza di merito, determinata dalla complessa evoluzione normativa è stata altresì evidenziata dalla Banca d'Italia nel proprio parere. Segnatamente l'Istituto di vigilanza, dopo aver ripercorso le modifiche normative che hanno interessato la disciplina in questione, ha precisato: i) che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), l'art. 120, comma 2, del T.U.B. demandava a una delibera del CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; ii) che la delibera del CICR avente a oggetto «*Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in*

essere nell'esercizio dell'attività bancaria» è stata posta in consultazione dalla Banca d'Italia il 24 agosto 2015 e che in tale documento venivano messe in evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della norma; iii) che “nel formulare la proposta di delibera in conformità all'art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d'Italia ha ritenuto necessaria un'opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava”; iv) e che “alcune delle soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fra cui la possibilità per il cliente di autorizzare l'addebito in conto degli interessi maturati, risultano trasfuse nella vigente versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/2016)”. Secondo quanto riferito dalla Banca d'Italia, quindi, le disposizioni attuative dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. sono state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di presidente del CICR, e gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

91. Per quanto sopra, alla luce di quanto affermato nel proprio parere dalla Banca d'Italia, nel valutare la suddetta condotta di Intesa Sanpaolo, occorre tenere in considerazione la complessità del quadro di riferimento in materia, l'eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative.

92. Gli elementi sopra evidenziati e segnatamente quanto rappresentato da Banca d'Italia nel proprio parere sulle incertezze in merito alla decorrenza del divieto di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.B., *post* legge di stabilità 2014, non rendono, pertanto, possibile pervenire all'accertamento della assenza di diligenza professionale da parte del professionista, che unitamente all'accertamento dell'idoneità della condotta a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta, costituisce elemento costitutivo della violazione di cui all'art. 20 del Codice del Consumo.

Pratica sub b)

93. L'attività istruttoria ha provato che la Banca - a seguito della modifica operata all'art. 120, comma 2, del T.U.B. dall'art 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49 - ha posto in essere una politica di forte spinta all'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito in conto corrente nei confronti della clientela,

adottando varie strategie con le quali i correntisti consumatori sono stati indotti, anche attraverso ripetute sollecitazioni in tal senso e mediante vari mezzi comunicativi e canali, a presentare l'autorizzazione, nel presupposto che l'addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il *modus operandi* non solo ordinario, ma quello tutelante, nel rapporto con la Banca, prospettando solamente le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, senza, invece, metterla in condizioni di considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori.

94. Sul punto, come riportato in fatto, rilevano:

i) le comunicazioni trasmesse in forma cartacea ovvero tramite ROL (Rendicontazione *on line*), nelle quali non si evidenziava chiaramente l'effettuazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori in caso di rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto corrente, infatti si riportavano unicamente espressioni del tipo “[...] *saldo capitale di conto corrente sul quale la banca calcolerà, nel periodo successivo, gli interessi [...]*” quando, *a contrario*, veniva dato ampio risalto alle conseguenze negative derivanti dal mancato consenso all'addebito in conto corrente qualora gli interessi non venissero pagati con modalità alternative, *i.e.* l'imputazione degli interessi di mora sui giorni di ritardo nel pagamento e le segnalazioni nella Centrale Rischi di Banca d'Italia e/o nei sistemi di informazioni creditizie. Le evidenze agli atti, peraltro, mostrano una particolare attenzione all'eliminazione da tali comunicazioni di qualsiasi richiamo proprio al termine “anatocismo”;

ii) le DEM e gli avvisi su ATM e *internet banking* attraverso *pop-up*, che sollecitavano la stampa, la compilazione, la firma e la restituzione/consegna in filiale del modulo di acquisizione del consenso/diniego all'addebito in conto corrente, con evidenze grafiche e toni assertivi che non rendevano edotto il consumatore delle conseguenze circa le possibili scelte consentite dalla nuova normativa e, in particolare, di quelle connesse all'applicazione di interessi anatocistici.

95. Tale strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate alla rete e alle funzioni/strutture interne coinvolte finalizzate a condizionare la clientela nella scelta di fornire o meno il consenso, sfruttando la propria posizione di supremazia rispetto al consumatore dovuta alle asimmetrie informative a suo vantaggio e facendo leva sulle possibili conseguenze negative, quali, soprattutto, le segnalazioni nella Centrale Rischi di Banca d'Italia e/o nei sistemi di informazioni creditizie, in caso di mancata autorizzazione

all'addebito in conto corrente, senza mai rappresentare, invece, le conseguenze in termini di applicazione di interessi sugli interessi debitori in caso di suo rilascio. Le suddette azioni hanno riguardato nel tempo, in particolare, la clientela che ancora non aveva effettuato la scelta e sono consistite anche in attività di sollecitazione e monitoraggio sia sui canali fisici (posta e filiali) sia sull'*internet banking*, mediante l'individuazione di liste di cc.dd. "clienti prioritari", *i.e.* coloro che avevano maturato interessi debitori e che non avevano ancora espresso la scelta circa l'autorizzazione all'addebito sul conto corrente.

96. Posta, pertanto, la legittimità dell'acquisizione dell'autorizzazione all'addebito in conto corrente da parte dei consumatori, in quanto prevista dalla nuova versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., ciò che rileva ai fini della scorrettezza della pratica è la circostanza che, nell'acquisizione di questi consensi, la Banca ha adottato modalità che hanno esercitato una pressione nei confronti dei correntisti/consumatori, rivelandosi nel tempo anche particolarmente insistenti e che sono state idonee a condizionare indebitamente i consumatori e a far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell'applicazione, in caso di mancato pagamento degli interessi e di loro addebito in conto corrente, dell'anatocismo bancario. Una conferma in tal senso, peraltro, viene dalle percentuali numeriche circa i consensi e i dinieghi all'autorizzazione in conto corrente pervenuti alla data del 26 aprile 2017, da cui risulta che solo [$<1\%$] dei correntisti/consumatori ha negato tale autorizzazione.

97. A tal riguardo, con riferimento all'eccezione sollevata da Intesa Sanpaolo circa il fatto che con la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, l'addebito sarebbe mutato, si rappresenta quanto segue. La circostanza sopra evidenziata - per cui Intesa Sanpaolo, sfruttando la propria posizione di supremazia rispetto al consumatore e facendo leva solo sulle possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione all'addebito in conto corrente, senza mai rappresentare, invece, le conseguenze in termini di applicazione di interessi sugli interessi debitori in caso di suo rilascio, ha di fatto condizionato i correntisti/consumatori nella scelta di fornire o meno l'autorizzazione - impedisce di far rientrare la condotta della Banca nell'alveo delle pratiche commerciali ingannevoli. Infatti, mentre le pratiche commerciali ingannevoli influenzano il processo di formazione della volontà del consumatore nel senso di indirizzarlo verso una scelta, le pratiche commerciali aggressive, come nel caso di specie, minano alla base la libertà di scelta del consumatore. La condotta posta in essere da

Intesa Sanpaolo nel caso di specie non ha, infatti, portata decettiva rispetto alla decisione commerciale dei correntisti/consumatori sull'autorizzazione o meno all'addebito in conto corrente, ma una vera e propria valenza coercitiva, da intendersi come idonea ad incutere timore negli stessi (ad esempio enfatizzando il rischio di segnalazioni nella Centrale Rischi di Banca d'Italia e/o nei sistemi di informazioni creditizie) e a forzare la loro volontà.

98. Alla luce delle evidenze riportate in fatto quindi risulta che Intesa Sanpaolo ha posto in essere una fattispecie di pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Intesa Sanpaolo ha infatti esercitato un indebito condizionamento per indurre la clientela all'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori. Tale condotta è stata realizzata adottando varie strategie mediante le quali i clienti sono stati spinti e sollecitati a concedere l'autorizzazione, nel presupposto che l'addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il *modus operandi* non solo ordinario, ma quello tutelante, nel rapporto con la Banca, e prospettando solamente le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, senza, invece, mettere i clienti in condizione di considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. Pertanto, la condotta della Banca ha limitato la libertà di scelta del consumatore in quanto i moduli personalizzati inviati e le varie sollecitazioni via DEM, ATM e *internet banking* hanno indebitamente condizionato nel senso di cui sopra la sua scelta nel rendere o meno l'autorizzazione all'addebito in conto corrente.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

99. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

100. Nel presente provvedimento è stata accertata la scorrettezza della sola pratica commerciale *sub b)*, posta in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo.

101. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo:

in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

102. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specifica dimensione economica del professionista, che ha realizzato nel 2016 un fatturato di circa [10-20] miliardi di euro, e del fatto che rappresenta uno tra i più importanti operatori nel contesto bancario italiano ed europeo, come tale considerato di rilevanza strategica dalla Banca Centrale Europea e appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

103. Va poi considerata la natura particolarmente grave della pratica *sub b)* in quanto la Banca ha esercitato un indebito condizionamento nei confronti della clientela tale da indurla a fornire il consenso all'autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi divenuti esigibili senza peraltro adottare modalità tali da mettere il consumatore in condizione di comprenderne le conseguenze in termini di applicazione di interessi anatocistici.

104. Sempre riguardo alla gravità della condotta, si considera il grado di diffusione della pratica, estesa alla numerosissima clientela distribuita su tutto il territorio nazionale.

105. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica *sub b)* sia stata posta in essere da Intesa Sanpaolo a decorrere dal mese di novembre 2016, data di inizio dell'invio dei moduli personalizzati in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, e sino al mese di aprile 2017, tenuto conto della dichiarazione della Parte in sede di memoria conclusiva per la quale gli avvisi su *internet banking*, con i quali si richiamavano i clienti alla lettura della documentazione ricevuta in tema di anatocismo, attraverso i citati *pop-up* non sono stati più attivi a partire da maggio 2017⁴¹.

106. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Intesa Sanpaolo nella misura di 2.000.000 €(duemilioni di euro).

⁴¹ Informazioni desumibili, in particolare, dal citato doc. 51 in atti: verbale audizione del 5 luglio 2017 di Intesa Sanpaolo, dal citato doc. 55 in atti: comunicazione di risposta di Intesa Sanpaolo alle richieste di informazioni effettuate in audizione e dal citato doc. 70 in atti: memoria conclusiva del 15 settembre 2017 di Intesa Sanpaolo.

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d'Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame *sub a)* non risulta scorretta, ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo;

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d'Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame *sub b)* risulta scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare un indebito condizionamento nei confronti del consumatore a cui è diretta, in tal modo risultando idonea a limitarne considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso,

DELIBERA

a) che la pratica commerciale *sub a)* descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Intesa Sanpaolo S.p.A., non costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo;

b) che la pratica commerciale *sub b)* descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Intesa Sanpaolo S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;

c) di irrogare alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000.000 € (duemilioni di euro) per la pratica *sub b)*.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella